

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PREFERENZIALI di derivazione e di utilizzazione di acque divenute pubbliche in applicazione della Legge 05.01.1994 n.36 e succ. mod. e int.

Approvato con delibera C.P. n.171 del 18/12/2003

Art. 1

Generalità

Il presente regolamento disciplina il procedimento amministrativo semplificato della concessione preferenziale in attuazione dell'art.4 del T.U. 11.12.1933 n.1775 e dell'art.34 della Legge 05.01.1994 n.36.

Sono tenuti alla presentazione della domanda di concessione preferenziale tutti gli utilizzatori di acque divenute pubbliche ai sensi della L.36/94 e successive modifiche e integrazioni ad esclusione:

- a) uso domestico di acque sotterranee (pozzi e sorgenti);
- b) raccolta di acque piovane (invasi e cisterne) al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.

Per uso domestico si intende l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economica-produttiva o con finalità di lucro.

Art. 2

Domanda di concessione preferenziale

Le domande di concessione preferenziale di cui all'art.4 del T.U. 11.12.1933 n.1775 e dell'art.34 della Legge 05.01.1994 n.36 devono essere presentate alla Provincia di Arezzo entro i termini previsti dalla citata Legge n.36/94 e successive modifiche e integrazioni, in n. 2 esemplari di cui uno in bollo.

Successivamente l'U.O. competente della Provincia di Arezzo provvederà a:

- a) richiedere i seguenti pagamenti:
 - ex-idrografico (art.7 T.U.1775/1933, Legge 1501/61)
 - spese di istruttoria;
 - eventuali spese per registrazione disciplinare;
- b) richiedere eventuale documentazione integrativa;
- c) comunicare alla ditta l'attestazione della data di presentazione (avvio del procedimento) per le procedure attivate su iniziativa dell'Amministrazione.

Art. 3

Istruttoria

La domanda è affissa all'Albo Pretorio della Provincia e del Comune, in cui cadono le opere di presa o in cui si trova l'utilizzazione della risorsa, per 15 giorni consecutivi.

Il sopralluogo di accertamento verrà effettuato per i casi di cui all'art.6 del presente regolamento ed in tutti quei casi ritenuti necessari da parte del Dirigente Responsabile.

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PREFERENZIALI di derivazione e di utilizzazione di acque divenute pubbliche in applicazione della Legge 05.01.1994 n.36 e succ. mod. e int.

Approvato con delibera C.P. n.171 del 18/12/2003

In base ai risultati dell'istruttoria l'ufficio redige il disciplinare di concessione e invita il richiedente a firmarlo, previa costituzione della prescritta cauzione e del versamento dei canoni arretrati.

Successivamente il Dirigente Responsabile emette il provvedimento con il quale concede il diritto di derivare e proseguire l'utenza nel rispetto delle condizioni dettate dal disciplinare di concessione.

La concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi e fatta entro i limiti della disponibilità della risorsa e dell'equilibrio del bilancio idrico.

Art. 4

Conclusione procedimento amministrativo

Il provvedimento dirigenziale di concessione del diritto di derivare acqua pubblica è soggetto a pubblicità a tutela del diritto dei terzi, attraverso la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'Amministrazione Provinciale provvederà a comunicare al Concessionario l'avvenuta emissione del provvedimento mediante raccomandata A.R..

Il Provvedimento medesimo verrà trasmesso all'Autorità di Bacino competente, al Comune, all'Istituto Idrografico e Mareografico ed al servizio Demanio Idrico della Provincia e al Parco Nazionale.

Art.5

Raggruppamento di atti amministrativi

La pubblicazione delle domande all'albo pretorio Provinciale e Comunale potrà essere effettuata con elenchi, contenenti gli estremi dei richiedenti, le località, le descrizioni della risorsa idrica sfruttata (comprensivo di uso e quantità) e delle loro ubicazioni catastali.

Analoga metodologia di raggruppamento potrà essere adottata per la pubblicazione dell'atto di concessione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e per le comunicazioni agli Enti di cui all'art.4.

Art.6

Contenzioso

Qualora in fase di istruttoria siano presentate osservazioni, opposizioni e/o controdeduzioni di qualsiasi genere potrà essere effettuato sopralluogo di accertamento ai fini delle valutazioni del caso e della eventuale composizione delle controversie. In mancanza sarà attivato l'esame delle stesse attraverso un "nucleo di valutazione" dell'Ente.

Art.7

Termini

Le concessioni verranno rilasciate di norma per la durata di dieci anni oltre il periodo dal 10/08/1999 alla data del provvedimento di concessione come

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PREFERENZIALI di derivazione e di utilizzazione di acque divenute pubbliche in applicazione della Legge 05.01.1994 n.36 e succ. mod. e int.

Approvato con delibera C.P. n.171 del 18/12/2003
previsto dall'art.23 comma 6bis D.Lgs. 152/1999. Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni superiori di pubblico interesse, la concessione stessa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e della risorsa, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di rinuncia, decadenza o revoca, l'Amministrazione concedente, a norma dell'art. 30 del T.U. 1775/1933, ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art.8

Canoni e Addizionale

Le concessioni preferenziali sono sottoposte al pagamento del canone, come istituito dall'art.35 del T.U.1775/1933 e modificato dall'art.18 della Legge 36/1994, e dall'addizionale regionale, istituita dalla L.R. 92/1994.

I canoni di concessione, per derivazione irrigua da acque sotterranee o sorgive e per tutte le varie tipologie di utilizzazione delle acque, come statuite dall'art. 18 della L. 36/1994, decorrono dalla data del 10 agosto 1999, come previsto dal comma 6° bis dell'art.23 del D.lgs.152/1999. La loro misura potrà modificarsi con successivo regolamento.

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PREFERENZIALI di derivazione e di utilizzazione di acque divenute pubbliche in applicazione della Legge 05.01.1994 n.36 e succ. mod. e int.

Approvato con delibera C.P. n.171 del 18/12/2003

Art.9

Casi particolari

Laghi collinari

Trattasi di "piccoli invasi", esistenti, di acque divenute pubbliche ai sensi della Legge 36/94 suddivisi in:

1. invasi realizzati con argine di sbarramento autorizzati a norma del DPR 1363/1959 "Regolamento Dighe", ai soli fini della costruzione dello sbarramento;
2. invasi realizzati in trincea autorizzati ai soli fini urbanistici.

A norma delle disposizioni della Legge 05.01.1994 n.36, la raccolta di acqua è da suddividere nella seguente casistica:

- a) raccolta di acqua piovana, al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici (ricomprensando gli usi domestici, irrigui, antincendio, abbeveraggio del bestiame);
- b) raccolta di acqua piovana, per usi non ricompresi in a), (sbarramento o trincea);
- c) di raccolta mediante sbarramento di corsi d'acqua divenuti pubblici.

Ai fini dell'istruttoria saranno da seguire le seguenti procedure:

- per gli invasi di tipo 1. e 2. per il caso a), nessuna procedura in quanto uso libero ai sensi del DPR n.238 del 18.02.1999;
- per gli invasi di tipo 2. per il caso b), sono soggetti a concessione e le ditte sono tenute a presentare la relativa domanda di "concessione preferenziale"; i comuni potranno fornire degli elenchi relativi a questa tipologia di invasi autorizzati e realizzati;
- per gli invasi di tipo 1. per i casi b) e c), l'autorizzazione rilasciata ai sensi del Regolamento Dighe, in analogia alla Legge 17.08.1999 n.290 ed alla Deliberazione G.R.T. n.463 del 07.05.2001 "relativa ai pozzi", equivale alla relativa istanza di concessione preferenziale - in quanto l'Amministrazione è già a conoscenza dell'esistenza della raccolta ed uso dell'acqua.

Pozzi

La denuncia dei pozzi, effettuata ai sensi del D.Lgs. 12.07.1993 n.275, alla Legge 17.08.1999 n.290 ed in base alla Deliberazione G.R.T. n.463 del 07.05.2001, equivale alla relativa istanza di concessione preferenziale.

Art.10 Collaudo

Per le grandi e piccole derivazioni esercitate mediante opere su corsi d'acqua superficiali, dovrà essere effettuato collaudo ai sensi ed agli effetti del Regolamento 1285/1920.

PROVINCIA DI AREZZO

**REGOLAMENTO PROVINCIALE
PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PREFERENZIALI
di derivazione e di utilizzazione di acque divenute pubbliche
in applicazione della Legge 05.01.1994 n.36 e succ. mod. e int.**

Approvato con delibera C.P. n.171 del 18/12/2003

Art.11

Decadenza e Revoca del provvedimento di concessione

Oltre ai casi previsti dall'art. 55 del T.U. 1775/1933, il richiedente dovrà adempiere a quanto previsto dal presente regolamento, pena la decadenza del diritto di derivare e di utilizzare l'acqua.

Art.12

Sanzioni

Salvo per i casi espressamente previsti dall'art. 17 del T.U. 1775/1933 così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 152/1999, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 16 della legge 3/2003.

Art.13

Norme finali

Per quanto non indicato nel presente regolamento si rimanda all'applicazione del T.U.11.12.1933 n.1775 sulle acque pubbliche ed impianti elettrici ed al regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R.D.14.08.1920 n.1285 e successive modifiche ed integrazioni ed alle direttive regionali in materia.